

TAR Napoli, Sezione I - Sentenza 12/01/2011 n. 77
d.lgs 163/06 Articoli 73 - Codici 73.1

Per orientamento consolidato, in sede di espletamento delle procedure selettive la stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo incondizionato le clausole inserite nella lex specialis in ordine ai requisiti di partecipazione ovvero alle cause di esclusione, atteso che il formalismo che connota la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e celerità e, per altro verso, alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti. La richiesta di regolarizzazione non può essere formulata dalla stazione appaltante se vale ad integrare documenti che, in base a previsioni univoche del bando o della lettera di invito, avrebbero dovuto essere prodotti a pena di esclusione. L'esercizio della facoltà della stazione appaltante di invitare alla regolarizzazione non può mai determinare, invero, una alterazione della par condicio delle imprese, attraverso una modifica dell'offerta incidente su elementi o formalità essenziali della stessa; può riguardare, peraltro, solamente documenti già presentati ma non dichiarazioni o documentazioni omesse.